



Comune di Melicuccà
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO EROGAZIONE BUONI LAVORO (VOUCHER)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2016

Introduzione

Il presente regolamento è lo strumento tramite il quale l'Ente vuole offrire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica o che soddisfino determinati requisiti di carattere sociale, in modo del tutto trasparente e nel rispetto di criteri che verranno illustrati di seguito.

Art 1.

Fonti e definizioni

Il 'lavoro occasionale di tipo 'accessorio' è una modalità di prestare lavoro che risponde alla duplice esigenza del 'committente' (colui che offre il 'lavoro' ed eroga i compensi) di servirsi di lavoratori non subordinati per lo svolgimento di determinate attività, o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e del 'prestatore' del lavoro (colui che svolge i compiti assegnati e percepisce i relativi compensi) che soddisfi i requisiti di legge e del presente regolamento. L'istituto del lavoro accessorio è disciplinato dagli articoli 70-72 del D.lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003 come modificati dal D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, avente ad oggetto: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014 n. 183, ed in particolare dagli artt. 48,49 e 50.

Art. 2.

Finalità

L'Ente, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), intende impegnare i prestatori di lavoro (così come previsto dalle norme vigenti in materia) in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per l'ente pubblico stesso e per la cittadinanza.

Art. 3.

Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, il *lavoro accessorio* prestato in favore di un Ente pubblico (nella fattispecie, il Comune di Melicuccà) può essere esercitato relativamente ai lavori di giardinaggio pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti" (art. 70, e. 1, lett. b), in tutti i settori produttivi oltre che in manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà (lett. d) dell'art. 70) e in attività di supporto agli uffici e servizi comunali.

Art. 4.

Destinatari

Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente le categorie di individui che soddisfino determinati requisiti dal carattere economico-sociale e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel comune di Melicuccà indipendentemente dalla cittadinanza italiana (in caso di residenti stranieri questi devono essere in regola con la vigente normativa in materia di diritto di soggiorno);
- godimento dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
- Idoneità fisica ad assolvere le prestazioni lavorative richieste;
- Adeguata conoscenza della lingua italiana, letta, scritta e parlata;
- Possesso di regolare attestazione ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) con valore ISEE non superiore ad €. 12.500,00;
- Non essere titolari di trattamento pensionistico obbligatorio (pensione di reversibilità, invalidità INPS\INAIL, invalidità civile ecc.).

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

Studenti

Sono considerati "studenti" i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Possono accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza.

I "periodi di vacanza" si riferiscono a:

- "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell'Angelo;
- "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Ai fini ISEE si farà riferimento al nucleo dello studente "autonomo" esclusivamente al verificarsi delle situazioni di seguito descritte:

- Lo studente è residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio, in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia stessa;
- Lo studente deve presentare adeguata capacità di reddito (euro 6.500,00).

Qualora almeno una delle predette condizioni non si verifichi lo studente sarà considerato parte del nucleo familiare dei genitori.

Altre tipologie di prestatori

Comprendono le casalinghe, i disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia) e, sperimentalmente, i cassaintegrati e i lavoratori in mobilità, vedove, separate con figli a carico, coniuge con componente familiare detenuto. Secondo le fattispecie previste, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche tutti i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Possono svolgere attività di lavoro accessorio in favore dell'Ente solamente i soggetti residenti nel Comune, a prescindere dalla cittadinanza. Per i soggetti extracomunitari è necessario che quest'ultimi siano dotati di regolare permesso di soggiorno.

Nel caso di soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione e soggetti percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito, questi dovranno firmare e presentare la domanda d'assegnazione delle mansioni richieste dall'Ente (tramite apposito modulo fornito dagli Uffici dell'Ente), oltre che presentare nella stessa sede la propria dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), il cui indicatore non può in ogni caso superare il valore di 12.500 euro per accedere all'intervento. Si ricorda che gli uffici verificheranno che le attestazioni fornite dai soggetti richiedenti siano veritiere ed effettive.

Art. 5.

Modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle attività da svolgere

Il Comune provvederà alla bisogna, tramite Determina del competente Responsabile del Settore, su conforme direttiva della Giunta, ad individuare le attività rientranti fra le tipologie di cui al precedente art. 3, da svolgere tramite prestazioni di lavoro occasionale, specificando:

- la tipologia di attività;
- la durata delle prestazioni;
- il numero di ore/uomo giornaliero da effettuare che non potrà essere inferiore a 3 (tre);
- il numero di prestatori da utilizzare.

Contestualmente si provvederà ad affiggere apposito avviso all'albo online del Comune dandone adeguata pubblicizzazione tramite affissione anche nei locali/luoghi di pubblica frequenza, ove sono riportati:

- gli elementi di cui al comma precedente,
- il termine per la presentazione delle domande,
- la data entro cui avrà inizio la prestazione,
- il compenso, orario e/o complessivo, dell'intera prestazione.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, dovranno presentare domanda utilizzando il modulo fornito dagli uffici del competente Settore, unitamente alla dichiarazione ISEE ed ai documenti dimostranti il possesso dei requisiti di cui ai commi 1) e 2) del precedente art. 4. Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine fissato dall'Avviso.

Fra tutte le domande pervenute si formerà quindi una graduatoria, entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, secondo i punteggi attribuibili a ciascun richiedente come individuati nel successivo articolo.

Nel caso che il numero di soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei prestatori individuati come necessari, è in facoltà del Comune di aumentare detto numero ad invarianza di spesa complessiva riducendo quindi il numero di ore per prestatore nel rispetto del numero minimo sopra indicato.

Entro i successivi cinque giorni dallo scadere del precedente termine, il Responsabile di Area competente adotterà apposito provvedimento di assegnazione del soggetto/i interessati, alla attività individuata determinando anche il numero di buoni lavoro a ciascuno di essi attribuiti, dando successiva comunicazione telefonicamente o in via telematica ai medesimi soggetti del giorno ed ora in cui presentarsi presso l'Ufficio.

Art. 6.

Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro

Nel caso di pluralità di domande d'assegnazione dei buoni di lavoro, entro il termine stabilito nell'avviso, si provvederà ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

Indicatore ISEE - Punti assegnati

Inferiore o pari a 7.500 Euro 20

Da 7501 a 10.000 Euro 10

Da 10.001 a 12.500 Euro 5

Numero di familiari a carico ai fini fiscali - Punti assegnati

Per ogni famiglia a carico 5

Per ogni familiare disabile a carico 8

Tipologie di prestatori Punti assegnati

Vedove/i o separate/i con figli a carico 5

Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili

Punti assegnati

Disoccupato e non percepente 10

Disoccupato e percepente 5

Durata della disoccupazione o della non occupazione Punti assegnati

Oltre un anno 3

Inferiore ad un anno o (zero)

A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non siano mai stati beneficiari di voucher e poi a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

Art.7.

Entità del compenso

Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" voucher, del valore lordo di €. 10,00, corrispondente ad un valore netto di €. 7,50 a favore del lavoratore. Tale buono singolo corrisponde ad un ora di lavoro, svolto nell'ambito richiesto e con tempo limitato;

Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta 30 giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di conformità, adottata dal competente Responsabile del Settore/Servizio.

Art. 8.**Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale**

La prestazione di lavoro occasionale dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore dal Responsabile della competente Area e dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazioni di dette regole da parte del prestatore, il responsabile di Area competente può, dopo un primo richiamo scritto, procedere alla revoca della assegnazione dei buoni lavoro al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora prestato.

Art. 9.**Entrata in vigore e stanziamenti.**

Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data fissata dalla deliberazione che lo approva. Ogni anno verranno stanziati nel bilancio del corrente esercizio specifici fondi che verranno utilizzati fino ad esaurimento.